

Alle Società Interessate

Roma, 08/02/2019
Prot. n. 2019/817340

Oggetto: : RdO sul M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di reception presso la sede di Agenzia delle entrate-Riscossione sita in Via Roberto Bracco n. 22, Napoli - CIG 7773538E7A - RDO MEPA nr. 2205786

Risposte alle richieste di chiarimenti ex art. 74 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti risposte, ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016:

1. (Domanda)

In riferimento al punto "capacità tecnica e professionale a) di aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio un contratto avente ad oggetto servizi analoghi" la scrivente chiede se il lavoro che ha come oggetto: "servizio di facility management per le attività di facchinaggio, prenotazione cup/accettazione dell'istituto XXXXX" soddisfi tale requisito.

(Risposta)

Come da documenti di gara, per "servizi analoghi" si intendono i servizi di "accoglienza, portierato e reception". In tale ottica, vi può rientrare il contratto richiamato per la sola componente "prenotazione CUP/accettazione", che deve tuttavia avere valore pari a quanto previsto dal requisito richiesto.

2. (Domanda)

Inerente la gara di cui all'oggetto, si richiede se è concesso che uno degli operatori economici che hanno partecipato alla precedente procedura selettiva e non affidatari, di cui al CIG 715833086 e di cui elencati all'art. 5 dell'All. 1 alla RDO nr. 2205786 "Condizioni particolari di RdO e di contratto" possa effettuare avvalimento per la scrivente.

(Risposta)

Il ricorso all'avvalimento è consentito nei limiti di cui all'art. 89 del codice e laddove l'ausiliato non sia già in possesso dei requisiti oggetto di avvalimento.

3. (Domanda)

Nel FAC SIMILE "dichiarazione per la partecipazione" allegato n.2 della RDO allegato alla gara in formato WORD per la compilazione, viene indicato come codice settore EA il numero 31 invece del numero 35 che viene anche richiamato nell'allegato 1 "Condizioni particolari di RDO" bisogna correggerlo ? Possiamo considerare come valido il codice EA 35 modificando il numero sul modello WORD?

(Risposta)

Per mero errore materiale, nell'allegato n. 2 "dichiarazione per la partecipazione" al punto 9 è stato indicato il settore IAF 31. Il codice corretto da riportare nel modello "dichiarazione per la partecipazione" è IAF 35 come indicato al paragrafo 6 dell'allegato n. 1 Condizioni Particolari di Rdo e di Contratto.

4. (Domanda)

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, potremmo fornire anche una copia del contratto di aggiudicazione dal quale si evinca il periodo di esecuzione ed il relativo importo ?

(Risposta)

Come da documenti di gara, la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice e quindi:

- in caso di servizi prestati a favore di Pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

5. (Domanda)

Con riferimento alle modalità di partecipazione punto 5 Allegato nr 1 alla RdO nr 2205786, si formula il seguente quesito: può la scrivente società invitata, partecipare alla gara in oggetto avvalendosi di requisiti in possesso di uno degli operatori economici non ammessi alla partecipazione alla procedura in quanto concorrenti non affidatari della precedente procedura selettiva? In che termini questi operatori non potranno partecipare " in forma aggregata" alla procedura in oggetto?.

(Risposta)

Si rimanda alla risposta alla domanda nr.2.

Gli operatori economici non ammessi alla partecipazione alla procedura in quanto concorrenti non affidatari della precedente procedura selettiva non potranno far parte di RTI/Consorzi/Reti di impresa o qualunque altra forma aggregata.

6. (Domanda)

Alla pagina 08 delle Condizioni Particolari di RDO e Contratto è espresso quanto segue: In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. È ammessa come prova la presentazione di fatture?

(Risposta)

Per l'asseveramento del requisito di capacità tecnico-professionale è necessario attenersi a quanto richiesto dalle Condizioni Particolari di RDO e Contratto, quindi mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. L'esibizione delle sole fatture non è quindi sufficiente.

7. (Domanda)

La presente per chiedere se va prodotta o meno la Cauzione Provvisoria

(Risposta)

Non è richiesta la garanzia provvisoria.

8. (Domanda)

Relativamente alle modalità di redazione della Relazione Tecnica si richiede l'utilizzo di un "carattere corsivo"; tale asserzione fa riferimento all'utilizzo di un qualsivoglia carattere (es. Times o Calibri) formattato come "Italico" ovvero all'utilizzo di uno dei caratteri corsivi di Word (es. Vladimir Script, French Script MT, ecc.)?

(Risposta)

È consentito l'utilizzo di qualsiasi carattere corsivo di dimensione non inferiore a 12 punti.

9. (Domanda)

Per i servizi svolti ai privati non è prevista la certificazione delle capacità tecnica e professionale per i servizi resi, si può allegare copia conforme delle fatture dei servizi resi a privati o una loro lettera di buon esito dei servizi effettuati.

(Risposta)

Si veda risposta alla domanda nr.6.

10. (Domanda)

A pag. 15 e 16 dell'Allegato n. 1 delle condizioni particolari RdO sono attribuiti dei punteggi circa il possesso dei certificati UNI EN ISO 14001/2015 (ambiente) e BS OHSAS 18001/2007 (sicurezza sul lavoro), trattasi di certificati OBBLIGATORI in fase di partecipazione alla procedura o facoltativi?

(Risposta)

Le certificazioni citate all'interno dei criteri di valutazione dell'Offerta tecnica non sono richieste ai fini della partecipazione alla procedura, ma contribuiranno, se possedute, all'assegnazione dei punteggi previsti.

11. (Domanda)

Con la presente si chiede di confermare che, volendo partecipare come singolo operatore economica, il requisito di capacità tecnica e professionale sub lettera a) inerente l'esecuzione di servizi analoghi può essere oggetto di avvalimento

(Risposta)

Il ricorso all'avvalimento è consentito nei limiti di cui all'art. 89 del codice e laddove l'ausiliato non sia già in possesso dei requisiti oggetto di avvalimento.

12. (Domanda)

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, potremmo fornire una copia del contratto di aggiudicazione dal quale si evinca periodo di esecuzione e relativo importo ?

(Risposta)

Si veda risposta alla domanda nr.4

13. (Domanda)

Salve, quando si richiede di aver regolarmente eseguito servizi analoghi nell'ultimo triennio a quale triennio ci si deve riferire?

(Risposta)

I servizi richiesti devono essere stati svolti nel triennio antecedente la data di pubblicazione della RDO.

14. (Domanda)

La concorrente deve avere un contratto per servizi analoghi il cui importo è pari ad euro 139.650,00. Tale importo è riferito al triennio oppure a ciascuna annualità?

(Risposta)

L'importo è riferito al triennio

15. (Domanda)

Premesso che al punto 6 delle condizioni particolari di RDO e di contratto si tratta dei requisiti da dichiarare, è possibile:1) come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia, ricorrere all'avvalimento tramite altro operatore economico per ovviare alla mancanza del requisito di capacità tecnica e professionale indicato (ovverosia aver eseguito nell'ultimo triennio un contratto avente ad oggetto servizi analoghi d'importo minimo complessivo non inferiore all'importo a base di gara ed essere in possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 35 idonea)?

(Risposta)

Il ricorso all'avvalimento è consentito nei limiti di cui all'art. 89 del codice e laddove l'ausiliato non sia già in possesso dei requisiti oggetto di avvalimento.

16. (Domanda)

I. Sul possesso del requisito di certificazione UNI EN ISO 45001/2018 ovvero BS OHSAS 18001:2007 da parte di un componente del RTI

Gli articoli 82 (rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova) e 87 (certificazione delle qualità) del Codice degli Appalti, chiariscono che “Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati [...] purché l'Operatore Economico “**dimostri** che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto”. Inoltre, nel caso in cui le Stazioni Appaltanti “richiedano la prestazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità”, riconoscono “i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che

le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste". Tale prescrizione è confermata anche da costante ed ormai consolidata giurisprudenza di TAR e Consiglio di Stato, i quali, sin dalle pronunce, rispettivamente TAR Campania, Napoli, Sez. I, 2/7/2014 n. 3621 e Consiglio di Stato sez. V 21/11/2013 n. 5375, ammettono la possibilità di provare "con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta". I due Giudici hanno infatti ribadito in più occasioni che, in presenza di una clausola della lex specialis di gara che prevede la comprova di un requisito attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da organismi indipendenti "Si deve riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto **di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta** dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge". Le amministrazioni aggiudicatrici devono dunque "esclusivamente poter confidare sull'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale"

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede quindi cortese conferma che, in merito al possesso del requisito di certificazione di sicurezza di cui all'art. 5 lettera i – "criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – sub criterio n° 4: "Certificazione UNI EN ISO 45001/2018 ovvero in alternativa BS OHSAS 18001/2007 (Sicurezza sul Lavoro)" dell'allegato 5 – Progetto tecnico - , sia possibile ottenere il massimo punteggio previsto per questo requisito, **anche presentando un manuale di sistema di gestione approvato in CDA** in data anteriore alla pubblicazione di gara, e con un iter finalizzato all'ottenimento della certificazione già avviato, come si potrà comprovare anche documentalmente, che assicuri le medesime garanzie, in conformità con le norme europee relative alla certificazione e l'impiego di misure equivalenti di garanzia rispetto a quelle previste nella legge di gara. Ciò in ottemperanza a quanto prescritto nei suindicati articoli 82 e 87 del D.lgs. 50/2016. Tali disposizioni, nell'ammettere la produzione in gara di "certificati equivalenti" e di "altre prove relativi all'impiego di misure equivalenti di garanzia", codificano i

principi di carattere generale, essendo finalizzate a favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche in condizioni di parità e di non discriminazione, oltre a garantire la ragionevolezza e la proporzionalità dei requisiti soggettivi di partecipazione. Si chiede altresì conferma che, in caso di RTI sia possibile comunque ottenere il massimo punteggio per il subcriterio n° 4 : "Certificazione UNI EN ISO 45001/2018 ovvero in alternativa BS OHAS 18001/2007 (Sicurezza sul lavoro)", art. 5 lettera i – "criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – dell'allegato 5, OFFERTA TECNICA di cui sopra, anche nel caso in cui a possedere tale requisito sia solo una delle società partecipanti al costituendo RTI.

(Risposta)

Non è possibile anticipare i giudizi che saranno formulati dalla commissione di gara. Comunque, l'art. 87 presuppone un'impossibilità incolpevole dell'operatore economico ad ottenere il certificato nei termini previsti, con la conseguenza che sussiste in capo all'operatore l'onere di comprovare tale impossibilità incolpevole. Si ritiene sufficiente il possesso della certificazione da parte di almeno uno dei componenti del RTI.

17. (Domanda)

II. Sulle Responsabilità in capo all'Aggiudicataria

Si chiede cortese conferma, in relazione agli articoli 16 e 25 dell'allegato 1 – Condizioni particolari di RDO e di Contratto – che l'Agenzia sarà responsabile per i soli danni direttamente ed esclusivamente imputabili ad essa.

(Risposta)

Si rimanda a quanto previsto dalle Condizioni particolari di RDO e di Contratto.

18. (Domanda)

III. Sulla partecipazione alla gara ex art. 105 co. 3 lettera c – bis)

Si chiede cortese conferma che sia possibile partecipare alla gara singolarmente, dichiarando di avvalersi della subfornitura, di un'altra società del proprio gruppo (ad es. XXXXXXXX), ai sensi dell'art. 105 co. 3 lettera c-bis) del Codice degli Appalti che potrà svolgere il marginale servizio di selezione del personale.

In siffatti ipotesi, si chiede conferma che, in caso di possesso da parte del solo subfornitore delle certificazioni previste ai subcriteri nn. 4 e 5 (Certificazione Ambientale e Sicurezza), il concorrente potrà comunque acquisire il punteggio massimo.

(Risposta)

Lo strumento previsto dall'art. 105 comma 3, lett. c-bis), come d'altronde l'avvalimento, non sono istituti utilizzabili per conseguire un miglior punteggio tecnico.

19. (Domanda)

IV. Sulla partecipazione alla gara in RTI

Si formula un ulteriore quesito per la diversa ipotesi in cui la Scrivente Società (in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti da Disciplinare di gara) intenda, anche al fine di erogare il miglior servizio possibile a codesta Agenzia con specifico riferimento alla fase di selezione del personale, partecipare alla gara in costituendo RTI con un'altra società del proprio gruppo (ad es. xxxxxxx) quale mandante con quota residuale di partecipazione al RTI. In tale ipotesi, si chiede conferma che i requisiti di partecipazione (in particolare, c.d. contratto di punta per servizi analoghi) possa essere posseduto solo dalla mandataria senza quota minima in capo alla mandante.

(Risposta)

Come indicato al paragrafo IV del Progetto Tecnico *"al fine di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore - in possesso di adeguate capacità tecniche ed organizzative e, quindi, potenzialmente*

interessate a concorrere alla presente procedura - per gli RTI e i Consorzi non sono state previste percentuali minime pro-quota dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo alle imprese mandanti, fermo restando il possesso del suddetto requisito di capacità tecnica, in particolare modo per quello di cui al successivo punto a) in misura maggioritaria in capo alla mandataria."

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Paolo Vola

(Firmato digitalmente)